



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Lega Nord

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
EUGENIO GIANI

SEDE

Proposta di legge regionale

Titolo:

DISCIPLINA E VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI COMUNALI

I Consiglieri

Elisa Montemagni

Jacopo Alberti

Luciana Bartolini

Roberto Biasci

Marco Casucci

Roberto Salvini



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Lega Nord

SOMMARIO

Preambolo

- Art. 1 - Finalità e soggetti
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Riconoscimento delle De.Co.
- Art. 4 - Procedimento di riconoscimento
- Art. 5 - Diffusione commerciale
- Art. 6 - Promozione prodotti locali
- Art. 7 - Norma finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale della Toscana

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m), p), q) e v), dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Considerato che,

il fenomeno della globalizzazione e standardizzazione ha portato, da un alto, ad una omologazione dei fenomeni produttivi ed organizzativi aziendali e ad un livellamento delle scelte dei consumatori, dall'altro, sta crescendo sempre più l'esigenza di valorizzare le abitudini, gli usi e i costumi della popolazione residente nelle località turistiche meta di soggiorno, visitazione, permanenza, da affiancare



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Lega Nord

alle eccellenze naturali, culturali e storiche che caratterizzano quelle località. Conoscenze, aromi, tradizioni, cibi rappresentano un patrimonio dalle grandi potenzialità perché forniscono una precisa e forte identità ad un territorio esaltandolo e valorizzando agli occhi del visitatore;

Esistono già esperienze di promozione e qualificazione delle tradizioni, produzioni e attività locali, spesso promosse dai comuni che mirano a conservare nei cittadini e a proporre ai turisti le specificità dei singoli territori. Tuttavia, nel pieno rispetto dell'autonomia degli enti locali, è opportuno fissare delle regole che possano essere seguite da tutte le amministrazioni comunali che intendono dotarsi di strumenti deliberativi, disciplinari ed organizzativi per attribuire la Denominazione comunale alle produzioni, beni ed attività che hanno caratteristiche di originalità e di tradizione nella produzione agricola, artigianale e dell'enogastronomica;

La proposta di legge intende fornire ai comuni delle linee guida e una strumentazione normativa ai fini della disciplina, da parte degli stessi, delle procedure di riconoscimento e di valorizzazione dei prodotti della tradizione e della storia locale, che risultano presenti nelle diverse realtà territoriali. Si tratta di produzioni, beni e attività strettamente locali e a carattere localistico che non hanno alcun impatto sul commercio comunitario o internazionale e non sono oggetto di disciplina comunitaria. Le quantità trattate, i soggetti coinvolti, e le attività considerate sono ridotte o limitate e molto spesso legate ad una stretta stagionalità;

La presente proposta di legge tende quindi a collocarsi entro la sfera della cultura e della salvaguardia di vocazioni e tradizioni locali, che sono strettamente legate - e spesso originate - da prodotti di elevata rappresentatività, inimitabili, di limitata rilevanza economica per le quantità prodotte e destinati a consumatori abituali, legati all'ambiente da dove essi hanno origine o dove conservano effetti e beni;

La proposta di legge intende riconoscere e valorizzare le azioni dei comuni volte alla conservazione di prodotti che si identificano con gli usi e le tradizioni locali, e che fanno parte della cultura popolare nel territorio comunale di riferimento: interesse che risulta da tutta una serie di manifestazioni caratterizzate dalla spontaneità e dal loro perpetuarsi nel tempo;

Nella logica della proposta di legge, la Denominazione comunale (De.Co.) può essere considerata come una sorta di identificazione collettiva, dunque di proprietà del Comune, ma che può essere utilizzata dai singoli produttori, i quali condividono e aderiscono a un "sistema di produzione" che rispetta le caratteristiche di storicità e di tradizione locale. Nei sistemi di produzione e nei provvedimenti di competenza dei comuni non si parla mai di prodotto tipico o di prodotto di qualità, poiché si tratta di elementi che rispondono solo ed esclusivamente alla specifica normativa comunitaria nella quale il prodotto De.Co. non può identificarsi a tutti gli effetti. In questo senso le denominazioni comunali, se ben strutturate, organizzate e utilizzate possono essere dei veri e propri strumenti di marketing e devono essere considerati come risorsa reale e concreta destinata a dimostrare la storia e la valenza identitaria del Comune;



L'attuazione della normativa, come previsto dalla presente proposta di legge, non comporta nuovi oneri a carico dei bilanci comunali, in quanto il relativo carico amministrativo è direttamente assorbito dalle strutture organizzative esistenti; eventuali ulteriori apporti d'iniziativa, connessi all'esercizio della suddetta potestà regolamentare, trovano copertura nei limiti dell'autonomia finanziaria comunale.

Approva la presente legge:

Art. 1 - Finalità e soggetti

1. La Regione Toscana disciplina, salvaguarda e promuove, nel contesto delle attività turistiche, di valorizzazione del territorio e di sviluppo e difesa delle specificità locali, le iniziative di salvaguardia, di tutela e di diffusione della conoscenza delle produzioni, attività e beni a forte caratterizzazione storica, locale e di specificità territoriale relative alle attività turistiche, rurali e artigianali, nonché delle tradizioni dell'enogastronomia;
2. La Regione individua il Comune, quale ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle attività di regolazione, gestione e valorizzazione delle produzioni storiche e locali.
3. Nell'esercizio delle proprie attività il Comune può associarsi, ai sensi della vigente legislazione di settore, con altri comuni nei quali siano rinvenibili produzioni, attività e beni che abbiano una tradizione che interessi ambiti territoriali intercomunali.

Art. 2 - Definizione

1. Sono produzioni storiche e locali quelle relative ad un prodotto agricolo, una lavorazione artigianale, un processo produttivo e una preparazione enogastronomica della tradizione rurale di un ambito comunale che si caratterizzano per una storia e un radicamento consolidato negli abitanti e nel territorio del Comune e la cui tipicità comunale, o intercomunale, è documentata, a livello locale, da scritti e articoli storici;
2. Le produzioni, i beni e le attività, in quanto coltivate, prodotte, ottenute, ovvero predisposte e preparate in cucina, nel territorio comunale, sono riconosciute come tradizione e produzione comunale e possono essere identificate con la terminologia di Denominazione comunale (De.Co.);
3. L'attribuzione della Denominazione comunale a una produzione, bene, attività o iniziativa locale da parte del Comune attesta esclusivamente che quel prodotto, produzione, bene o preparato appartiene alla storia, alla tradizione e all'identità degli abitanti di quell'ambito comunale o intercomunale;
4. La Denominazione comunale attribuita dal Comune, non fa in alcun modo riferimento alle produzioni artigianali, agricole, agroalimentari e alle attività turistiche riconosciute ai sensi della vigente normativa comunitaria, statale e regionale.



Art. 3 - Riconoscimento delle Denominazioni comunali (De.Co.)

1. I comuni provvedono alla selezione e identificazione delle produzioni, beni, attività e iniziative della tradizione e identità locale sulla base della documentazione storica, di tecnica produttiva, delle testimonianze di diffusione e di apprezzamento dei prodotti ottenuti nell'ambito territoriale di competenza;
2. Per ciascun prodotto il Comune provvede a costituire il fascicolo di identità mediante la raccolta sistematica della documentazione, delle testimonianze, delle tecniche produttive riferite a quel bene, produzione o attività svolta nell'ambito comunale;
3. Il fascicolo di identità documenta la storicità dell'attività, produzione o bene, la diffusione e il radicamento nella tradizione popolare e nell'ambito comunale e consente al Comune di valutare e attribuire al prodotto la Denominazione comunale. Comprende altresì la descrizione dei requisiti tecnici dei beni, produzioni e prodotti e le caratteristiche di preparazione e utilizzo in cucina consolidate nel tempo in base agli usi locali. Riporta le manifestazioni ed eventi locali, anche rivolte ai turisti, inerenti il prodotto, bene o servizio;
4. L'attribuzione della Denominazione comunale è data dal comune ai prodotti, beni, attività ed iniziative che soddisfino almeno le seguenti caratteristiche:
 - a) una storicità e una tradizione di almeno cinquanta anni;
 - b) interessi almeno cinque imprese del territorio comunale riferite ad uno o più dei comparti turistico, artigianale, agricolo, agroalimentare, della ristorazione;
 - c) coinvolga l'interesse di enti, associazioni locali e pro loco nelle iniziative di valorizzazione e promozione anche a fini turistici, storico e delle tradizioni popolari.

Art. 4 - Procedimento di riconoscimento

1. Il Comune, sulla base delle informazioni storiche, di cui all'articolo 3, provvede ad attribuire la Denominazione comunale alla produzione, bene o attività tradizionale locale impegnandosi a salvaguardare la storia, la tradizione popolare e l'identità territoriale, anche mediante iniziative, attività ed eventi che prevedano il coinvolgimento generazionale e gli enti, associazioni e pro loco del territorio comunale o dei comuni interessati;
2. Il Comune attribuisce la Denominazione comunale con deliberazione del Consiglio comunale, approvando contestualmente il fascicolo di identità e la scheda informativa che sintetizza, ad uso diretto del visitatore, turista o consumatore, gli elementi più significativi della De.Co. quali l'epoca storica di inizio delle attività, la localizzazione ed estensione della zona di produzione o lavorazione, l'eventuale stagionalità, le caratteristiche dei prodotti, beni o preparazioni, gli eventi promozionali alla stessa correlati;
3. Per ciascuna Denominazione comunale il Comune individua le attività e metodologie di verifica e controllo da parte del Comune stesso del mantenimento, nel tempo, dei sistemi produttivi, artigianali e di lavorazione in cucina delle produzioni a Denominazione comunale;



4. Al fine di realizzare un'efficace e omogenea attività informativa e comunicativa nei confronti del turista, visitatore, acquirente, il Comune, nell'attribuzione della Denominazione comunale, individua e codifica un logotipo composto, almeno, dai seguenti elementi: il nome storico, il nome del Comune, l'acronimo "De.Co.";
5. Il Comune concede a titolo gratuito l'uso del logotipo, di cui al comma 4, su richiesta dei soggetti e delle imprese individuali o collettive che ne intendono fare uso per la presentazione, diffusione e distribuzione dei prodotti, beni, attività;
6. I comuni sono tenuti a rendere noto alla Giunta regionale le Denominazioni comunali concesse con i relativi logotipi codificati e a trasmettere, per ciascuna De.Co., la scheda informativa di cui al comma 2;
7. La Giunta regionale istituisce l'albo regionale delle Denominazioni comunali nel quale sono iscritte, periodicamente, le tradizioni e produzioni comunali ai quali i comuni hanno attribuito la Denominazione comunale ai sensi della presente legge.

Art. 5 - Diffusione commerciale

1. Al fine di accrescere le opportunità di riconoscibilità, di utilizzo, di distribuzione e consumo, anche in loco, delle produzioni, beni o attività a cui è stata attribuita la Denominazione comunale, i comuni promuovono, divulgano e mettono a disposizione del turista, consumatore o acquirente, anche mediante i moderni sistemi di comunicazione, l'elenco delle persone, famiglie, imprese, agricole, artigianali, agrituristiche e della ristorazione, che producono, elaborano e trasformano le produzioni storiche e locali ubicate nel territorio comunale;
2. L'elenco di cui al comma 1 è periodicamente aggiornato dal comune e comunicato alla Giunta regionale;
3. I comuni che hanno attribuito Denominazioni comunali ispirano le proprie attività a criteri di trasparenza, di efficacia, e di efficienza, in particolare sotto i profili della promozione delle tradizioni locali e della valorizzazione, anche economica, delle attività turistiche, rurali ed imprenditoriali avvalendosi della collaborazione di pro loco, enti, associazioni senza scopo di lucro.

Art. 6 - Promozione prodotti locali

1. La Regione Toscana, nel perseguire le finalità della presente legge, in combinato disposto con quelle espresse dalla Legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 e successive modificazioni (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità), Legge regionale 10 luglio 2018, n. 35 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali), Legge regionale 17 settembre 2018, n. 52 (Interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco), Legge regionale 18 maggio 2018, n. 24 (Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla l.r. 86/2016) considera i prodotti De.Co., iscritti nell'albo regionale, testimonianza de territorio toscano e, quindi, insieme alle produzioni tradizionali e tipiche di qualità certificata, da valorizzare attraverso le manifestazioni promozionali e la comunicazione organizzata dalla Regione Toscana;



2. Nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie, la Regione promuove varie iniziative di sostegno per tutte le filiere che integrano e promuovano i prodotti De.Co.;
3. Al fine di sviluppare l'autenticità, la tradizione, l'identità e la sostenibilità degli ambiti locali e valorizzare le eccellenze turistiche, storiche, culturali e rurali del territorio, i comuni adottano iniziative di promozione, informazione, comunicazione e diffusione della conoscenza delle Denominazioni comunali con priorità nell'ambito di strategie integrate di marketing territoriale;
4. La Giunta regionale, al fine di integrare le attrattività turistiche con quelle di turismo rurale e di valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali, concede ai comuni e alle pro loco un contributo nella misura massima del 50 per cento per la realizzazione di eventi, attività ed iniziative a carattere integrato di promozione, comunicazione e diffusione delle Denominazioni comunali iscritte nell'albo regionale di cui all'articolo 4.

Art. 7 - Norma finanziaria

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 4, della presente legge, quantificati complessivamente in euro 50.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 - esercizio 2019 - Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3, "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti";
2. A decorrere dal 2020 le spese di cui al comma 1 sono autorizzate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti delle disponibilità di bilancio della missione e dei programmi individuati al comma 1.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Lega Nord

Relazione illustrativa.

La proposta di legge si compone di otto articoli:

L'articolo 1: provvede a definire le finalità della legge e gli ambiti di operatività dei comuni, che sono i soggetti amministrativi deputati alla regolazione specifica delle attività che si svolgono nel proprio ambito territoriale.

L'articolo 2: provvede a definire una condizione comune di cosa si intende per Denominazione comunale, dei requisiti che devono essere considerati affinché una produzione, attività o bene possa arrivare al riconoscimento del Comune.

L'articolo 3: codifica il significato del riconoscimento delle denominazioni comunali, le opportunità e le condizioni di utilizzo del riconoscimento stesso, con la raccolta di articoli che testimonino la storia e le tradizioni locali; raccolta che individua la successione nelle generazioni e la localizzazione delle produzioni, attività e beni riconosciute.

L'articolo 4: definisce la base giuridica per tutte le amministrazioni comunali per procedere alla definizione delle produzioni che possono fregiarsi della De.Co. ed ai procedimenti che devono essere seguiti dai soggetti proponenti e dal Comune per l'attribuzione della denominazione.

L'articolo 5: ha un significato di valorizzazione commerciale delle produzioni a denominazione comunale al fine di salvaguardare l'identità delle produzioni, ma fornendo anche elementi concreti per un eventuale sviluppo delle attività economiche sia sul fronte della attività turistiche, delle produzioni artigianali, di quelle agricole, sia sulla opportunità di impiego nella tradizione enogastronomica locale.

L'articolo 6: fornisce utili strumenti ed opportunità per i comuni, anche congiuntamente con la Regione, di sviluppare azioni concrete di turismo rurale e di promozione di prodotti locali, in grado di creare le opportune sinergie per una identificazione del territorio e la sua espressione complessiva ed integrata che unisca le peculiarità e specificità locali con le espressioni culturali, storiche e naturalistiche dei diversi territori toscani.

L'articolo 7: individua la norma di finanziamento per gli eventuali interventi della Regione a supporto delle progettualità dei comuni.

L'articolo 8: regola l'entrata in vigore della presente proposta di legge.